

Rigidità della Costituzione, flessibilità degli intellettuali

Roberto Bin

(Relazione al Convegno ***Liberare e federare: l'eredità intellettuale di Silvio Trentin***.
Venezia, 5 dicembre 2014)

1. Da appena tre anni in esilio in Francia, Silvio Trentin pubblica un libro, *Les transformations récentes du droit public italien*¹, che riletto oggi non può non colpire. È un libro composto di tre parti diverse, ognuna diretta ad uno specifico scopo. È anzitutto un manuale di diritto costituzionale italiano; è poi la denuncia precisa del colpo di stato perpetuato dal fascismo; ed è infine un *caveat* nei confronti degli intellettuali, per scongiurare ogni benevola considerazione degli eventi italiani e della "filosofia" che gli ispiravano.

Già prima di lasciare l'Italia Trentin, da pochi anni titolare della cattedra a Venezia, aveva dato alle stampe un *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, appunti delle lezioni dei corsi 1923-26 elegantemente trascritti a mano². Ma quelle erano – appunto – lezioni destinate ai suoi studenti, mentre il nuovo testo scritto in Francia e in francese non si rivolgeva ai giovani universitari, il suo intento non era affatto "didattico". È un testo elegiaco, una descrizione volta all'imperfetto di ciò che il Regno d'Italia era stato: o forse avrebbe potuto essere. Mentre gli scritti giuridici di Trentin hanno sempre denunciato come tratto comune una notevole *verve* critica, tipica di coloro che ritengono propria dell'intellettuale l'analisi corrosiva piuttosto che la trasfigurazione appagante della realtà, questo scritto non è affatto scevro da una "visione onirica" della forma di governo del Regno.

Si sa, larga parte della letteratura costituzionalistica di epoca statutaria è stata deviata dal "modello britannico" della monarchia parlamentare. L'evoluzione in senso parlamentare della monarchia costituzionale sabauda si è però compiuta, più che nella realtà e nella prassi istituzionale, nella teoria e nel *wishful thinking* degli stessi suoi protagonisti come Cavour. Come è stato messo in luce dalla storiografia più recente, l'evoluzione in senso britannico della forma di governo statutaria non si è mai definitivamente compiuta: più esattamente, Casa Savoia non l'ha mai autenticamente accettata, ma ha approfittato d'ogni occasione per riportare indietro l'evoluzione in senso parlamentare e ristabilire la centralità della Corona. La "parlamentarizzazione" non si è mai compiuta e i continui interventi del re – che secondo lo schema teorico dovrebbe "regnare ma non governare" – impediscono di incasellare il Regno in uno schema interpretativo che mette al centro del sistema il governo sorretto dalla propria maggioranza parlamentare³.

¹ Pubblicato a Parigi da Giard nel 1929, ora tradotto da A. Pizzorusso con il titolo *Dallo Statuto albertino al regime fascista*, Venezia 1983, con il supporto del Centro di ricerca Silvio Trentin di Jesolo.

² Il *Corso* è consultabile in http://www.robertobin.it/fonti_storiche/TrentinCorso.pdf

³ Cfr. R. MARTUCCI, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto Albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma 2002, 32.

Eppure nel testo di Trentin ogni cosa è trasfigurata, è resa omogenea rispetto al modello ideale. Sì, non gli sfuggono affatto le incertezze e le incongruenze, ma il messaggio che vuole veicolare è che fino al 1922 la via era chiaramente segnata e portava a un risultato certo e apprezzabile: al completo allineamento del Regno d'Italia alle altre democrazie europee. Anzi, tra il 1919 e 1921 l'Italia statutaria avrebbe compiuto, a suo giudizio, "*il più ardito e più giudizioso sforzo di recupero che sia stato realizzato in Europa in questa stessa epoca*"⁴.

Il 1919 è l'anno del suffragio universale – certo, ancora solo maschile, ma comunque un taglio definitivo con il passato del voto limitato. Il suffragio universale è certamente una cesura netta nella storia dell'Italia liberale: Trentin ne vede tutti gli aspetti positivi, ma non sembra disposto a legare ad essi anche la fine dell'evoluzione liberale e la premessa della dittatura. Non sembra cogliere ciò che a noi è evidente, ossia che l'evoluzione democratica verso la massima estensione dei diritti politici ha messo definitivamente in crisi le istituzioni liberali e ha catalizzato tutte le forze moderate e conservatrici sul fronte favorevole alla svolta autoritaria. Eppure gli ammonimenti erano chiari. Il pensiero politico liberale poneva in primo piano non la difesa dell'ordinamento costituzionale, ma quella dell'ordine sociale, dell'assetto economico della società che doveva assestarsi ed evolvere senza alcun intervento “attivo” dei poteri pubblici. Lo Stato doveva anzi proteggerlo da qualsiasi tentativo di sovvertirlo. In questa prospettiva – come ammonivano i *doctrinaires* – il suffragio universale appariva come un "*puro strumento di distruzione*", di demolizione dell'ordine, di rivoluzione⁵. Ecco che contro la spinta distruttiva del suffragio universale e in nome della necessità di preservare il bene sommo, l'ordine sociale, le istituzioni costituzionali potevano e dovevano cedere il campo alla dittatura, che, in certe circostanze, "*è un governo legittimo, buono, utile come qualsiasi altro, è un governo razionale, che può essere difeso in teoria come in pratica*"⁶. Ed è quello che è avvenuto in Italia, sotto gli occhi di Silvio Trentin. L'accesso alle istituzioni parlamentari dei rappresentanti delle grandi masse di diseredati, sino allora tenute a distanza dalla cavalleria e dallo stato di assedio, aveva fatto saltare in aria le fragili istituzioni rappresentative dello Stato sabauda, interrompendo drammaticamente il "giudizio sforzo di recupero" in cui confidava Trentin. Che leggi avrebbe votato un parlamento dominato dai rappresentanti dei non abbienti? Come avrebbe potuto mantenersi l'ordine sociale stabilito di fronte a un sistema politico rivoluzionato?

2. Era il nostalgico profumo delle *madeleine* delle istituzioni statutarie che Trentin voleva descrivere in questo libro? No di certo. La descrizione di ciò che lentamente si stava evolvendo nel sistema costituzionale italiano, del progressivo avvicinarsi ai modelli

⁴ *Dallo Statuto albertino, cit.*, p. 135.

⁵ "*(P)our mon compte, je n'hésite pas à le dire, le suffrage universel, c'est un pur instrument de destruction; c'est une de ces idées politiques dont on se sert quand on veut remuer profondément les peuples, avec laquelle on fait les révolutions; mais ce ne sont pas de véritables doctrines de gouvernement; on ne fonde rien avec cela. Le suffrage universel et toutes les idées qui s'y rattachent, et qu'on met en avant aujourd'hui, c'est de la politique de destruction, de démolition, de la politique révolutionnaire*": F. GUIZOT, *Histoire parlementaire de France: recueil complet des discours prononcés dans les Chambres de 1819 à 1848*, II, Paris 1863, 285 (discorso del 9 agosto 1834).

⁶ Così J. Donoso Cortés nel suo celebre *Discorso sopra la dittatura* (1849).

ideali del governo parlamentare e, contemporaneamente, del consolidarsi del sistema rappresentativo attraverso l'estensione del diritto di voto servono a indicare la profondità della rottura compiuta dal fascismo. Lo scopo di Trentin non è l'elogio dello Statuto, ma la denuncia del colpo di Stato, dell'evento sovversivo che si ammantava sotto le vesti di un'apparente legalità, della continuità delle forme costituzionali. La ricostruzione elogiativa del progresso istituzionale si contrappone alla netta rottura provocata dall'imporsi del regime autoritario. Vuole mettere in chiara evidenza ciò che si è perso – la prospettiva evolutiva del regime costituzionale verso modelli europei – e ciò che invece si è drammaticamente imposto. La seconda parte del libro – intitolata *Il nuovo regime costituzionale italiano* – proprio su questo insiste, con un preciso obiettivo retorico.

È noto come il regime, almeno sino al delitto Matteotti (1924), avesse celato la camicia nera delle squadre fasciste sotto un doppiopetto istituzionale che lo aveva reso più accettabile all'*establishment* e all'opinione moderata. Anche nel dibattito accademico il passaggio di regime era stato edulcorato. Lo stesso svuotamento dello Statuto Albertino e la profonda trasformazione delle sue istituzioni era stata giustificata dalla presunta "flessibilità" della Carta. Anche la parte più "dura" del movimento fascista ipotizzava che il nuovo regime si imponesse e crescesse senza che sia "*necessario modificare la costituzione del regno*", ma sfruttando la sua elasticità: "*le costituzioni scritte sono così elastiche che il loro effetto sarà buono o cattivo a seconda di colui che sovranamente le pone in atto*"⁷.

Su questo punto Trentin spende una grande attenzione, perché era in qualche modo, da un punto di vista strettamente giuridico, una questione cruciale.

La questione sorgeva per il fatto che lo Statuto non disciplinava in alcun modo la sua modificazione; per di più nel *Preambolo* Carlo Alberto lo definiva "*Legge fondamentale, perpetua e irrevocabile della Monarchia*", sicché poteva trarne forza la tesi della sua radicale inemendabilità. Da subito però la parte "progressiva" dei commentatori aveva ipotizzato che la pretesa di una immodificabilità assoluta dello Statuto fosse un'assurdità: "*la parola irrevocabile come è impiegata nel preambolo dello Statuto – scriveva Cavour nel famoso articolo su Il Risorgimento*⁸ - è solo applicabile letteralmente ai nuovi e grandi principi proclamati da esso, ed al gran fatto di un patto destinato a stringere in modo indissolubile il popolo ed il Re". Su questa premessa si basava l'idea (cara allo stesso Cavour) di una progressiva evoluzione dello Statuto verso il regime parlamentare, che ponesse il governo in rapporto di dipendenza dal parlamento e non più dal Re (che "nomina e revoca i suoi ministri", disponeva l'art. 65). A questa visione evolutiva, però, si sarebbe opposto un movimento d'opinione che cercava di contrastare la "degenerazione del parlamentarismo" di fine secolo, invocando la lettera e lo spirito dello Statuto ed esaltando perciò la sua pretesa rigidità: è il "tornare rigidamente allo Statuto"⁹ di Sidney Sonnino, in opposizione alla "*progressiva usurpazione*

⁷ Le citazioni, tratta da un articolo di Vincenzo Fani Ciotti (Volt), sono riportate da G. ALBANESE, *La marcia su Roma*, Roma-Bari 2006, 60.

⁸ Anno I, n. 63 (10 marzo 1848).

⁹ L'espressione è però del commento pubblicato sul *Mondo* alle proposte di riforma costituzionale di Michele Bianchi, di cui si dirà subito poi nel testo: cfr. F. QUAGLIA, *Alle origini delle riforme costituzionali fasciste: il progetto Bianchi*, in *Giornale di storia costituzionale* 2/2001, 110.

del potere esecutivo per parte della Camera elettiva"¹⁰. Questa seconda opinione, di matrice conservatrice, avrebbe dovuto ergersi con forza contro lo sconquassamento delle istituzioni statutarie provocato dall'affermarsi del fascismo, ma non fu così. Tutt'altro: la nomina di Mussolini a capo del governo apparve un chiaro atto di prerogativa del Re, finalmente ricollocato nel suo ruolo di vertice dello Stato proprio come auspicavano i fautori del ritorno allo Statuto. *"I bollenti rivoluzionari – osserva Trentin¹¹ - venivano così inopinatamente ad allinearsi, in mancanza di meglio, alla tesi conservatrice e retrograda dell'immobilità della carta"*.

Così il fascismo veniva rivestito dagli intellettuali conservatori di un più che accettabile doppiopetto istituzionale. La prima ipotesi di "riforma costituzionale" avanzata dal quadrumviro Bianchini non richiedeva di mettere mano alla revisione dello Statuto, ma anzi ne riaffermava sonniniamente i principi. Essa infatti mirava a ripristinare le prerogative del Re nella scelta del capo del governo: la riforma elettorale lo avrebbe fatto designare dal corpo elettorale come *leader* della lista più votata (assicurandogli un robusto premio di maggioranza), ma, dopo il voto di fiducia iniziale, egli sarebbe stato messo al riparo da ogni rischio di essere sfiduciato in parlamento¹². Il fascismo, dunque, si proponeva all'inizio della sua affermazione come un difensore della legalità statutaria, fautore della sua immodificabile validità. Nel frattempo, passo dopo passo, ne svuotò ogni contenuto "liberale", instaurando – cito il titolo di un paragrafo del libro di Trentin – *"lo stato nello stato"* attraverso *"la sottomissione degli organi costituzionali dello stato italiano al potere irresponsabile del partito fascista"*. Se il "ritorno allo Statuto" poteva essere predicato in nome della sua assoluta *rigidità*, il suo svuotamento e poi il radicale mutamento delle istituzioni in esso previste ben poteva essere spiegato e difeso in nome della sua supposta *flessibilità*.

Le categorie giuridiche erano pronte comunque a servire la causa. Qualche anno dopo si poteva tranquillamente affermare che la profonda trasformazione dell'assetto costituzionale si era potuta compere attraverso la legislazione ordinaria senza che fosse toccata dello Statuto *"per sostituirla con altra più rispondente alla portata ed alle conseguenze giuridiche delle riforme: lo spirito di tutta la costituzione ne esce rinnovato, per compenetrarsi in una vera e propria costituzione nuova, quella dello Stato fascista a base corporativa; ma il vecchio documento rimane"*, poiché il fascismo, *"anziché creare propriamente di getto una nuova costituzione, ha riedificato sulle basi di quella albertina, trasformandola nel suo intimo significato"*¹³.

3. Quale fosse il punto di vista di Silvio Trentin sulla "flessibilità" dello Statuto era già chiaramente espresso nel *Corso* pubblicato qualche anno prima, e di cui in questo volume riproduce intere pagine senza modifiche rilevanti. Egli rifiuta l'alternativa tra l'assoluta rigidità e l'assoluta flessibilità. Si tratta di una falsa alternativa. La dottrina

¹⁰ S. SONNINO, *Torniamo allo Statuto*, in *Nuova Antologia*, 151, 1897, 12.

¹¹ *Dallo Statuto albertino, cit.*, p. 140.

¹² Sull'ipotesi di riforma Bianchi cfr. F. QUAGLIA, *op. cit.*

¹³ A. FERRACCIU, *Norme e riforme costituzionali in Italia (a proposito del nuovo concetto di legge costituzionale)*, in *Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranalletti nel XXXV anno d'insegnamento*, Padova, 1931, 426 s.

dell'assoluta flessibilità – spiega Trentin¹⁴ - "*per quanto strano sia, è stata in questi ultimi tempi difesa e ampiamente applicata nella pratica di governo da quelle stesse correnti politiche che, come per esempio il fascismo, avevano apparentemente tratto la loro ragione d'essere dalla necessità di contenere gli eccessi, gli abusi, gli sconfinamenti del parlamentarismo e di restaurare il prestigio del potere esecutivo mediante l'assegnazione, agli organi incaricati di esercitarlo, di una condizione preminente nei confronti degli altri organi costituzionali*". Entrambe le teorie, radicalmente divergenti nelle premesse dottrinali, ma che si sono rivelate del tutto convergenti nell'obiettivo politico, sono respinte da Trentin, che imbecca una terza strada. Le costituzioni hanno "*un ciclo vitale*", non possono essere eterne: un nuovo processo costituente può sostituire una determinata forma giuridico-politica con una più adeguata alle mutate esigenze della società. Ma sino ad allora, le norme costituzionali vanno rispettate "*nel loro significato essenziale*"¹⁵. Qui sta il punto, nello stabilire che cosa costituisca il nucleo essenziale a cui i poteri costituiti, e quello legislativo in primo luogo, non possono derogare. Sono i *principi generali* della carta costituzionale, risponde Trentin: principi che possono essere interpretati e sviluppati diversamente dalla prassi, dalle consuetudini, dalla legislazione ordinaria, ma da essi mai possono venire violati. Tra questi principi vi sono senz'altro i presidi del regime parlamentare, e quindi il controllo costante che il parlamento deve esercitare sul potere esecutivo¹⁶; ma anche l'eccezionalità della decretazione d'urgenza e la necessaria sottoposizione dei decreti all'approvazione delle Camere, pena la loro incostituzionalità; e poi la centralità del corpo elettorale come fonte di legittimazione dell'esercizio del potere pubblico e di controllo su di esso.

L'evoluzione del sistema elettorale sino all'introduzione del suffragio universale maschile nel 1919 costituisce un bell'esempio di progressivo adattamento del sistema costituzionale statutario all'evoluzione della società: l'ingresso dei grandi partiti di massa nel parlamento impone di derogare – anzi, dice Trentin, di "abrogare implicitamente"¹⁷ - la regola statutaria della gratuità delle cariche (l'art. 50 disponeva che "*le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità*"); persino l'obbligo di giuramento di fedeltà appare superato; i partiti si organizzano in gruppi parlamentari, e questo stravolge le modalità di organizzazione e di funzionamento della Camera. Se l'adattamento delle istituzioni alle innovazioni sollecitate dallo sviluppo della società aveva portato all'esigenza di modificare di fatto alcune norme di dettaglio dello Statuto, i suoi principi fondamentali erano invece rimasti indenni. Ma che cosa garantiva l'intangibilità dei principi da parte delle leggi ordinarie o in via di prassi?

Nel regime statutario non esisteva un sindacato di legittimità delle leggi, essendo fondato sul "*dogma della onnipotenza parlamentare*"¹⁸. Eppure i limiti – i principi inderogabili - c'erano, spiega Trentin, per il modo stesso in cui le istituzioni funzionavano. Nell'esercizio del potere legislativo, la pluralità di organi coinvolti (le due camere e il Re) veniva a realizzare "automaticamente" una forma di controllo degli uni sull'attività degli

¹⁴ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 15.*

¹⁵ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 17*

¹⁶ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 19.*

¹⁷ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 60*

¹⁸ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 87.*

altri; le camere poi erano collegi in cui il controllo delle minoranze contrastava l'eventuale abuso da parte della maggioranza, "denunciandolo e ostacolandolo"¹⁹; e poi l'attività degli organi legislativi incontrava appunto il limite dei principi, e anzitutto dell'eguaglianza e delle libertà individuali. Se questi non potevano essere fatti valere di fronte a un'autorità giudiziaria, non per questo gli atti che li avessero violati avrebbero perso il loro carattere di "fatti rivoluzionari"²⁰, con le conseguenze che ne sarebbero discese. La reazione non poteva che essere affidata all'opinione pubblica: "se non c'era nel diritto italiano alcuna istituzione specificamente destinata alla difesa del cittadino contro gli abusi del potere legislativo, c'era però nella società italiana retta da questo diritto un tribunale competente per giudicare e reprimere questi abusi: l'opinione pubblica"²¹.

In ciò Trentin si riallaccia espressamente alla tradizione britannica, e in particolare a Dicey: come scriveva l'autore inglese nella prima delle sue *Lectures*, vi è "una stretta dipendenza della legislazione inglese del diciannovesimo secolo, e persino della mancanza di legislazione, dalle mutevoli correnti della opinione pubblica"²². Lo stesso vuole dimostrare Trentin, guardando nostalgicamente al passato: "il controllo esercitato da questa forza sociale è sempre riuscito in Italia, come presso tutti i popoli liberi, a realizzare la difesa più efficace della legalità"²³. Insostituibile motore dell'opinione pubblica è la stampa, la cui libertà è condizione stessa del formarsi di un'opinione capace di influire sul buon funzionamento degli organi dello Stato. La libertà di stampa è stata sempre difesa in Italia, e "al suo libero esercizio che si devono in gran parte i considerevoli progressi realizzati nella vita italiana nel difficile periodo del suo primo sviluppo unitario"²⁴. Ed è per questo che il primo obiettivo del fascismo è stato la brutale distruzione della libertà di stampa, conseguendo il risultato di togliere qualsiasi efficacia alle garanzie contro gli abusi del potere politico. Libertà di stampa, forza dell'opinione pubblica, controllo sul potere politico e perciò difesa dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, diritti di libertà in primo luogo, formano una splendida ghirlanda che non può essere interrotta senza spezzare l'incantesimo che essa produce: incantesimo che il fascismo ha dissolto di colpo, proprio partendo dalla violenza contro la libertà di stampa²⁵.

4. Come metteva già in luce Dicey, l'opinione pubblica cambia e non sempre il cambiamento è nel segno di un rafforzamento degli ideali liberali. Trentin ancora sperava in una reazione dei cittadini contro l'usurpatore²⁶. Ma purtroppo non è stato così.

¹⁹ Dallo Statuto albertino, cit., p. 88.

²⁰ Dallo Statuto albertino, cit., p. 89.

²¹ Dallo Statuto albertino, cit., p. 355.

²² A.V. DICEY, *Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento*, tr. it. di V. Ottonelli, Bologna 1997, 71.

²³ Dallo Statuto albertino, cit., p. 355.

²⁴ Dallo Statuto albertino, cit., p. 112.

²⁵ Si veda lo scambio tra Barzilai, presidente della Federazione nazionale della stampa, e Mussolini, in G. ALBANESE, *La marcia su Roma*, cit., 130 s.

²⁶ Dallo Statuto albertino, cit., p. 357.

Non furono di certo i giuristi a opporre la cultura costituzionale alla nuova dottrina dello Stato fascista. Come si è visto, un movimento autenticamente reazionario si era già sviluppato attorno all'idea di ripristinare le forme proprie della monarchia costituzionale, invertendo lo sviluppo del regime parlamentare. Il "ritorno allo Statuo" si proponeva di riavvolgere indietro il tempo, riportandolo all'epoca in cui il Re governava e non solo regnava, nominava e revocava i suoi ministri, condivideva con il parlamento la funzione legislativa: una forma di governo che era esistita a metà '700 nel Regno Unito e a cui gli Stati americani si erano ispirati per dar forma alla loro Costituzione del 1787, ma che nel resto d'Europa si era ovunque evoluta in senso parlamentare, pur con tutte le reazioni e le restaurazioni che hanno segnato l'800.

La restaurazione dell'autorità del governo del Re non suscitò pertanto un grande scandalo, non fu vista neppure – se non da pochi – come un momento di rottura. La mai sopita svalutazione del parlamentarismo, che aveva segnato parte della storia risorgimentale, aveva trovato nuovo alimento negli eccessi e abusi che lo stesso Trentin non stentava a criticare; al contempo lo svuotamento degli ideali costituzionali dello Stato liberale lo avevano ridotto a nulla più che una formula organizzativa priva di contenuti selettivi. Sempre attaccati più alle forme che alla sostanza, i giuristi contemporanei – dominati da un formalismo e tecnicismo che Trentin combatteva sul piano metodologico sin dagli anni della formazione²⁷ - non stentarono a considerare le istituzioni fasciste come compatibili con i principi classici dello Stato di diritto (la separazione dei poteri, il principio di legalità, il carattere rappresentativo delle istituzioni, il principio di eguaglianza formale, i diritti e le libertà individuali). Chiara ad esempio era l'autorevole opinione di Ranelletti²⁸, “*lo Stato, in quanto si sottopone al diritto, e di questo assicura l'osservanza anche in riguardo a sé medesimo, per mezzo di apposite istituzioni, è Stato di diritto*”. Anzi, il fascismo emerse in anni in cui ci si proponeva di restaurare “*lo Stato puro e formale, esente da ogni traccia di eudemonismo sociale, ridotto al minimo della sua stessa essenza logica a priori: la giuridicità*”²⁹. La concezione formale dello Stato che agisce “secondo diritto” riuscì perciò a sopravvivere anche durante il fascismo: che la monarchia fascista fosse, nonostante alcune “*tendenze divergenti*”³⁰, uno Stato di diritto era “*opinione dominante in Italia*”³¹, benché niente affatto pacifica: a contrastarla non c'era però un robusto

²⁷ Su cui si veda l'ottima ricostruzione di F. CORTESE. *Libertà individuale e organizzazione pubblica in Silvio Trentin*, Milano 2008.

²⁸ O. RANELLETTI, *Principi di diritto amministrativo*, I, Napoli 1912, 142, secondo il quale lo Stato costituzionale presuppone lo Stato di diritto. Nello stesso senso già *La polizia di sicurezza*, in *Primo trattato di Diritto amministrativo*, a cura di V. E. Orlando, IV, 1.a parte, Milano 1904, 248 s

²⁹ S. PANUNZIO, *Lo Stato di diritto (Parte I, Libri I, II)*, Città di Castello 1921, 15.

³⁰ Così F. PERGOLESÌ, *Su lo “Stato di diritto”*, Padova 1932 (ora ristampato in *Scritti minori*, I, Bologna, s.d.), in uno studio accurato della legislazione fascista, definisce alcune vistose limitazioni della tutela giudiziaria, auspicando che vadano scomparendo (p. 52).

³¹ O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1937⁶, 122 (in nota). Secondo F. D'ALESSIO, *Istituzioni di diritto amministrativo italiano*, I, Torino 1932, 15, nello Stato fascista i presupposti dello Stato di diritto si sarebbero anzi addirittura “perfezionati”. Ancora in seguito, nonostante le leggi razziali, M. T. ZANZUCCHI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano 1940³, scriveva che “non si può aver il più piccolo dubbio nel dire che il nostro Stato è ancora Stato di diritto”; mentre E.

movimento di opinione contrario a legittimare il fascismo, ma era invece la sua ala più rivoluzionaria che avrebbe voluto una più radicale rottura con il passato liberale³². Qualche anno dopo – emanate ormai le "leggi fascistissime" che avrebbero definitivamente marcato la distanza tra il nuovo regime e il passato liberale – fu lo stesso Santi Romano, in un discorso in cui la condiscendenza nei confronti del regime (e la gratitudine nei suoi confronti per la carica con cui esso lo retribuiva) non era affatto celata: fu lui a esaltare la dottrina dello Stato fascista come "*un ordinamento giuridico nuovo; un ordinamento interamente e schiettamente italiano, che è venuto mano mano sostituendo quello che una serie di avvenimenti storici ci avevano costretto ad importare, più o meno direttamente, da altri paesi*". Il fascismo, dunque, come ordinamento nuovo e autenticamente italiano, rispetto a quei modelli costituzionali "d'importazione" che, benché nazionalizzati grazie a "*l'agilità e la duttilità del nostro spirito*" rappresentavano pur sempre "*un ordinamento che, sotto tanti aspetti, mal corrispondeva alla vocazione politica del nostro paese e ai suoi più vitali interessi*"³³.

Ma la critica al servilismo dei giuristi italiani non è il principale obiettivo di Trentin. Il libro è pubblicato in Francia ed è scritto nella lingua di quel paese: il suo destinatario non è il pubblico italiano, ma quello francese. La preoccupazione che lo spinge è che gli intellettuali francesi non capiscano ciò che sta accadendo in Italia. Già nella prima pagina e nella prima nota questa preoccupazione è denunciata: che un giurista e un intellettuale autorevole come Joseph Barthélemy, ben prima della svolta fiolofranchista e reazionaria che lo avrebbe portato a rivestire l'incarico di ministro di giustizia nel governo di Vichy, potesse scrivere che il fascismo era un "fenomeno specificamente italiano", non immaginabile nei paesi più evoluti, si spiegava con la scarsa conoscenza degli eventi. E la colpa dell'ignoranza degli eventi italiani all'estero ricadeva sui giuristi italiani, che esprimevano sul fascismo e sui suoi effetti sulla costituzione dello stato italiano le opinioni più diverse. Da qui l'esigenza di chiarire quale fosse la rottura profonda provocata dal colpo di stato fascista nei confronti delle istituzioni legali: perciò "*occorre prima di tutto conoscere, in modo chiaro e preciso, l'organizzazione italiana quale era in vigore*

CROSA, *op. cit.*, 494 s., definisce lo Stato fascista come "Stato legale" e "Stato di diritto". Ed anche lo Stato corporativo veniva esaltato come completamento dello Stato di diritto (cfr. ad esempio C. COSTAMAGNA, *Lo Stato corporativo quale Stato di diritto*, in *Diritto del lavoro* 1928, I, 397 ss.). Sul piano della filosofia del diritto, la tesi per cui lo Stato fascista "è... e vuol essere, *Stato di diritto*" godeva dell'autorità di G. Del Vecchio (la citazione si trova in *Stato fascista e vecchio regime*, in *Saggi intorno allo Stato*, I, Roma 1935, 206). Per un quadro riassuntivo del dibattito cfr. F. BATTAGLIA, *Stato etico e Stato di diritto*, in *Riv. int. fil. dir.* 1937, 237 ss.

³² Cfr. per tutti C. CARISTIA, *Ventura e avventure di una formola: Rechtsstaat*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1934, I, 388 ss. 400 ss. Per percorsi differenti, sottolinea la netta discontinuità dello Stato fascista e l'esigenza di rifondare il diritto pubblico su presupposti totalmente diversi da quelli della sovranità della legge e della preminenza dei diritti individuali sull'interesse pubblico, F. D'ALESSIO, *Aspetti attuali del diritto pubblico italiano*, in *Foro amm.* 1927, IV, 89 ss.

³³ I brani sono tratti dal *Discorso di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato*, (in *Riv. dir. pubbl.* 1929, I, 48, ed ora raccolto (con altri) in *I discorsi d'insediamento dei Presidenti del Consiglio di Stato*, in www.giustizia-amministrativa.it) e sono solo parzialmente riprodotti in *Dallo Statuto albertino*, cit. 373.

nel 1922... Soltanto dopo aver adempiuto a questo compito preliminare, sarà possibile prendere in esame... le riforme introdotte nell'ordinamento preesistente e apprezzarne il fondamento e l'utilità"³⁴.

Ciò che però ancora di più preoccupava Trentin era che l'ideologia del fascismo potesse far breccia negli intellettuali d'oltralpe; che potesse in qualche modo accreditarsi mostrando di ispirarsi alla critica dell'individualismo di Duguit e dei suoi seguaci e ad una visione idealista e organicista dello Stato che andava di moda nel mondo tedesco come in quello francese. La particolare attenzione critica che Trentin riserva a Santi Romano - "*una delle più recenti reclute dell'esercito fascista*"³⁵ - si spiega proprio con la notorietà delle sue tesi in Francia e la vicinanza che esse manifestavano con il realismo giuridico e il solidarismo di Léon Duguit e l'istituzionalismo di Maurice Hauriou. Si correva il rischio perciò che Santi Romano fungesse da *trait-d'union* tra la "filosofia" fascista e la cultura giuridica e politica francese e che il fascismo potesse così ammantarsi di vesti filosofiche *à la page*.

Nelle *Conclusioni*, che rappresentano la terza parte del volume - intitolata *La dottrina dello stato fascista di fronte alla scienza giuridica contemporanea* - Trentin punta a mettere a nudo le vere radici culturali della "nuova" dottrina fascista. Gli preme evidenziare come queste non si legassero affatto con le raffinate correnti di pensiero in auge in quegli anni, i cui protagonisti avevano elaborato in reazione all'individualismo "puro" di cui si incolpava la tradizione liberale; e che perciò cercavano di dare rilievo al "*lato sociale del diritto per un bisogno di penetrare meglio e di interpretare la «realtà» della vita collettiva, che ad essi sembra come istituzionalmente dotata di centri multiformi e sempre mutevoli che coesistono e si sviluppano all'interno dell'ordinamento dello stato*"³⁶. A parte alcuni eccessi e "*taluni sviluppi pericolosi, persino paradossali*" a cui giungevano queste teorie nella critica dei diritti soggettivi, a Trentin non erano affatto estranee le esigenze che portavano a esaltare la dimensione sociale del diritto e a contrapporre il pluralismo istituzionale all'esaltazione dello stato unitario e centralizzato; anzi, proprio su questi temi si poteva marcare la prima, irriducibile contraddizione tra queste teorie e la dottrina fascista dello stato. La negazione di qualsiasi autonomia, la sottoposizione dell'individuo ai fini dello stato, la sovrapposizione dei doveri sui diritti, l'annullamento dei singoli nella collettività: tutto ciò - denuncia Trentin - non dà affatto vita ad una visione innovativa dello stato e della società ma, tutto all'opposto, si volge al passato più oscuro; non guarda all'avvenire, per delineare un modello di organizzazione politica e sociale che superi il liberalismo, ma, tutto all'opposto, è frutto della reazione contro le idee della Rivoluzione francese, "*non è altro che la resurrezione in pieno XX secolo dello stato primitivo, ribelle a ogni freno, dotato di un'organizzazione fondata sull'arbitrio della forza*"³⁷. Insomma, al di là di somiglianze e analogie solo apparenti e di dettaglio, "*sembra sussistere una pregiudiziale incompatibilità fra le*

³⁴ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 6.*

³⁵ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 142, in nota.* Santi Romano si era iscritto al PNF solo un paio di mesi prima di essere nominato Presidente del Consiglio di Stato.

³⁶ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 388.*

³⁷ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 382.*

conclusioni alla quali giungono le celebri teorie che abbiamo ricordato e i fini che il fascismo persegue con la sua politica"³⁸.

Difficile dire se il libro di Trentin abbia centrato il suo obiettivo. Probabilmente no, non sembra che abbia lasciato tracce nel dibattito costituzionalistico e nella filosofia politica francese. Purtroppo neppure in Italia, e forse questo è molto più grave. Benché – come evidenzia Alessandro Pizzorusso nella *Prefazione* al libro – sia questa l'unica trattazione scientifica dedicata al sistema costituzionale creato dal fascismo scritta "*da uno studioso contemporaneo non sottoposto alle limitazioni imposte alla libertà di pensiero*" - e che, anzi, scelse l'esilio per non subirle queste "limitazioni" – la sua influenza sulla cultura italiana è stata minima. Certo molto inferiore a quella esercitata, anche oltre lo stesso ventennio fascista, da giuristi - Santi Romano *in primis* – che non rifiutarono di compromettersi con il regime ma accettarono di tessere la stoffa con cui cucire il suo abito giuridico.

³⁸ *Dallo Statuto albertino, cit., p. 388*